

(N. 1097)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1950 (V. Stampato N. 596)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 GIUGNO 1950

**Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari  
e dei prodotti affini**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro della industria e del commercio.

Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti, di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.

## Art. 2.

Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonché le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenuti.

## Art. 3.

I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'articolo 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione; nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

## Art. 4.

Per la violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere stabilita dal regolamento stesso la pena della ammenda sino a lire 500.000 e la chiusura dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

## Art. 5.

È abrogata la legge 13 giugno 1935, n. 1350, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quella della presente legge.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.